

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA
11 marzo 2022, n. 190

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" Sottomisura 4.1 "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Operazione 4.1.C "Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa".

Modifica DAdG n. 341 del 17 giugno 2021 - Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull'Operazione 4.1.C.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Operazione 4.1.C Giuseppe Sisto si relaziona quanto segue:

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018, C(2019) N. 9243 del 16.12.2019, C(2020) N. 8283 del 20.11.2020 e C(2021) N. 7246 del 30.09.2021 che approvano le modifiche del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Deliberazione n. 1612 dell'11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato il Prof. Gianluca Nardone come Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'agricoltura";

RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 emanati dall'Autorità di Gestione;

VISTE le Determinazioni dell'Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 217 del 19/04/2021 con la quale sono state prorogate al 31/12/2021 le nomine di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 478 del 29.12.2021 con la quale sono stati conferiti, tra l'altro, gli incarichi dei responsabili di raccordo, a partire dal 01.01.2022;

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della legge n. 144 del 7 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;

VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali;

VISTA la DAAdG n. 37 del 08/03/2019, pubblicata sul BURP n. 29/2019, così come modificata e integrata, con la quale l'Autorità di Gestione ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Operazione 4.1.C "Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa";

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 312 del 20/09/2019, pubblicata nel BURP n. 110/2019,

con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa riportata nell'allegato "A" della stessa, composta da n.777 domande di sostegno, di cui n. 270 ammesse all'istruttoria tecnico amministrativa, in funzione delle risorse finanziarie disponibili;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 308 del 15/10/2021, pubblicata nel BURP n. 132 del 21/10/2021, così come modifica e integrata, con la quale sono stati assegnati ulteriori € 27.000.000,00 alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 6 dell'Avviso e sono stati ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria approvata con DAdG n. 312/2019 dalla posizione 271 alla posizione 518 inclusa, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria della misura, pari a € 27.000.000,00, maggiorate del 30% e al netto delle risorse potenzialmente destinabili alle domande di sostegno già ammesse ad istruttoria e non ancora oggetto di concessione;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 341 del 17/06/2021 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull'operazione 4.1.C e che tra l'altro disciplinava le modalità di esecuzione delle varianti;

VISTA la DAdG n. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel BURP n. 21 dell'11/02/2021, con la quale sono state date disposizioni in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa e la DAdG n. 171 del 31/03/2021 con la quale sono stati specificati e/o modificati alcuni aspetti definiti nella DAdG n. 54/2021;

VISTA la DAdG n. 364 del 24/06/2021 con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla sottomisura 4.2;

VISTA DAdG n. 522 del 14.09.2021 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici a valere sulla Sottomisura 4.4 – Operazione A – approvate con DAdG n. 130 del 30.03.2020 e sulla Sottomisura 4.4. – Operazione B – approvate con DAdG n. 116 del 05.03.2021;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 423 del 30/11/2021 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni alle modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sul Pacchetto Giovani approvate con DAdG n. 261 del 12.05.2021;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 55 del 27/01/2022 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Sottomisura 6.4;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 75 del 03/08/2021 pubblicata nel BURP n. 105 del 12/08/2021, recante disposizioni per l'applicazione dell'art.18 del Reg. UE 2020/21 "Autorizzazione dell'Impianto di piante specificate in zone infette";

CONSIDERATO che si ritiene opportuno uniformare le modalità di esecuzione degli interventi, nonché la disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici per le Misure/Sottomisure/Operazione strutturali del PSR Puglia 2014-2020;

CONSIDERATO quanto premesso, si rende necessario modificare/introdurre/eliminare, come riportato nell'Allegato A parte integrante della presente determinazione, i seguenti paragrafi/sottoparagrafi dell'Allegato A alla DAdG 341/2021:

1. 1 Tipologia degli aiuti – Domanda di pagamento dell'aiuto in conto interesse
- 1.2.2 Domanda di pagamento dell'acconto
- 1.3 Modalità di pagamento delle spese
- 2 Esecuzione degli interventi
- 3 Varianti ed adattamenti tecnici
- 4 Codice unico di progetto (CUP) e fatturazione elettronica

Per quanto innanzi riportato, si propone:

- di modificare l'Allegato A "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.C del PSR Puglia 2014-2020", della DAdG n. 341 del 17/06/2021;
- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Allegato A "Modalità di esecuzione degli interventi, di erogazione degli aiuti e disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici" a valere sulla Operazione 4.1.C del PSR Puglia 2014-2020", parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 16 (sedici) facciate;
- di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel predetto Allegato A, si rimanda alla scheda dell'Operazione 4.1.C del PSR Puglia 2014-2020, alle disposizioni dell'Avviso, nonché alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile dell'Operazione 4.1.C
(Giuseppe Sisto)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di modificare l'Allegato A "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.C del PSR Puglia 2014-2020", della DAdG n. 341 del 17/06/2021;
- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Allegato A "Modalità di esecuzione degli interventi, di erogazione degli aiuti e disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici" a valere sulla Operazione 4.1.C del PSR Puglia 2014-2020", parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 16 (sedici) facciate;
- di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel predetto Allegato A, si rimanda alla scheda dell'Operazione 4.1.C del PSR Puglia 2014-2020, alle disposizioni dell'Avviso, nonché alle disposizioni

comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti.

- di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
- pubblicato all'Albo online della Regione Puglia e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente prot. n. A00/022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate e da un "Allegato A" costituito da n. 16 (sedici) facciate.

La Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l'Agricoltura
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)

Il presente Allegato A di cui alla Determinazione n° 030/DIR/2022/190
del Dirigente della Sezione è composto da 16 fogli

La Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Dr.ssa Mariangela Lomastro

ALLEGATO A

Modalità di esecuzione degli interventi, e di erogazione degli aiuti e disciplina delle varianti e degli adattamenti tecnici a valere sulla Operazione 4.1.C del PSR Puglia 2014-2020.

PREMESSA	3
1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI	3
1.1. Tipologia degli aiuti	3
1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta	5
1.2.1 Domanda di pagamento dell'anticipo	5
1.2.2 Domanda di pagamento dell'acconto.....	5
1.2.3 Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere	7
1.3. Modalità di pagamento delle spese.....	8
2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	9
2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi	9
2.2. Autorizzazioni	10
3. VARIANTI	10
3.1 Tipologie di variante	10
Variante di progetto	10
Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione	11
Variante per cambio di beneficiario	11
3.2 Principi generali	12
3.3 Termini e modalità di presentazione delle varianti	13
3.4 Adattamenti tecnici ed economici	13
4. CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E FATTURAZIONE ELETTRONICA	15
5. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE	15
6. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI	16
7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	16
8. DISPOSIZIONI FINALI	16

PREMESSA

In prosieguo a quanto riportato nei provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.C "Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa", il presente allegato intende disciplinare e specificare le modalità di esecuzione degli interventi, le procedure e le modalità per l'erogazione dell'aiuto concesso, le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento (DdP), nonché gli impegni a carico dei beneficiari e le disposizioni di cui alla DGR 1801/19 in materia di Riduzioni e Esclusioni per inadempimenti da parte degli stessi.

1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI**1.1. Tipologia degli aiuti**

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse o in forma mista.

Nel caso di **aiuto in conto capitale** l'erogazione potrà avvenire con diverse modalità (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

DdP dell'anticipo

Nel caso di richiesta di aiuti in conto capitale è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato.

Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

DdP dell'acconto

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata sul portale SIAN entro 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

Nel caso di aiuto in conto interesse l'aiuto è determinato in relazione al finanziamento erogato da un istituto bancario con riferimento al costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai beneficiari sensi dell'Operazione 4.1.C

L'importo del finanziamento bancario non potrà essere superiore alla spesa ammessa al netto dell'IVA e la durata del finanziamento (periodo di ammortamento) potrà essere definita liberamente tra le parti contraenti. Indipendentemente dalla durata stabilita nel contratto di finanziamento, l'aiuto in conto interessi sarà calcolato in riferimento a una durata massima del finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con riferimento all'effettiva durata. L'aiuto in conto interessi comprende anche l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento, per una durata massima di 24 mesi.

Per la determinazione del tasso di interesse massimo applicabile per il calcolo del contributo in conto interesse si procederà come di seguito. Per la parte del tasso costituito dall'Interest Rate Swap (IRS) si farà riferimento all'IRS (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte dell'istituto bancario finanziatore, mentre la parte afferente allo spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base), in analogia a quanto stabilito per l'anno 2017 con D.G.R. 2213 del 28/12/2016 in merito ai finanziamenti bancari erogati alle piccole e medie imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS. Per i contratti di mutuo stipulati fino al 31/12/2021 il valore dello spread è stato confermato al 5% (500 punti base) (DGR 131 06/02/2018 – DGR 2314 11/12/2018 – DGR 2459 30/12/2019 – DGR 2181 29/12/2020).

Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico finanziamento, il contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso massimo applicabile, determinato con la procedura di cui al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato regolato il contratto di mutuo.

Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico finanziamento, il contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso massimo applicabile, determinato con la procedura di cui al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato regolato il contratto di mutuo.

L'importo del contributo in c/interesse sarà calcolato al termine degli interventi ammessi ai benefici con la presentazione della deliberazione bancaria e il piano di ammortamento contestualmente alla presentazione della Domanda di Pagamento del Saldo in riferimento a una durata massima del finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con riferimento all'effettiva durata, oltre l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento, per una durata massima di 24 mesi. In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in conto interesse non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.

Nel caso di **aiuto in forma mista (conto capitale + conto interesse)** l'aiuto in conto interesse sarà determinato in relazione al finanziamento bancario di importo non superiore alla quota privata del costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai benefici ai sensi dell'Operazione 4.1.C "Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa", al netto dell'IVA.

In merito alla durata del finanziamento bancario, alle modalità di calcolo dell'aiuto in conto interesse, si fa riferimento a quanto precedentemente definito per l'aiuto in conto interesse.

L'erogazione dell'aiuto in conto interesse sarà erogabile in due tranches.

La prima tranche, con riferimento al periodo di preammortamento, dovrà essere richiesta contestualmente alla presentazione della Domanda di Pagamento dell'Acconto.

La seconda tranche, con riferimento all'interesse attualizzato relativo al periodo di ammortamento del mutuo e, comunque, per un periodo massimo di 10 anni, deve essere richiesta al termine degli interventi ammessi ai benefici e contestualmente alla presentazione della Domanda di Pagamento del Saldo.

In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in forma mista (conto interesse + conto capitale) non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.

Nel caso in cui il beneficiario della concessione chieda il supporto dei Fondi di Garanzia finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l'ammontare ESL del prestito garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto previsto.

1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso al soggetto beneficiario superi l'importo minimo definito dalle norme vigenti o dalle regole stabilite dall'Organismo Pagatore (AGEA) è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia.

Sulla base delle Dichiarazioni sostitutive fornite dal beneficiario, con le relative informazioni riguardanti i soggetti, individuati per tipologia di impresa, dall'art.85 del D. Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata d'ufficio la richiesta alla Prefettura competente per territorio.

Non sarà necessario acquisire certificazione prefettizia antimafia nel caso di presentazione di ulteriori domande di pagamento in presenza di certificato ancora in corso di validità, rilasciato a seguito di precedenti domande di pagamento (anticipazioni e acconti).

Qualora, a seguito di tale acquisizione, dovessero risultare situazioni interdittive a carico del beneficiario, si procederà alla revoca dell'eventuale contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

1.2.1 Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di anticipo, garantito da fideiussione in favore di AGEA, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN con il profilo del competente Servizio Territoriale.

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione.

La copia cartacea della domanda di pagamento, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere presentata al protocollo del competente Servizio Territoriale, corredata di tutta la documentazione di seguito elencata:

garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa);

documento di identità del richiedente.

1.2.2. Domanda di pagamento dell'acconto

La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su stato di avanzamento lavori (S.A.L.), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN con il profilo del competente Servizio Territoriale.

E' possibile presentare massimo due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori a condizione che la somma delle stesse, comprensiva dell'eventuale anticipazione, non superi il 90% del contributo concesso. Ciascuna domanda deve essere obbligatoriamente supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici che giustifichi l'erogazione del contributo richiesto in acconto.

La prima domanda di pagamento dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.

La domanda di pagamento, compilata sul portale SIAN deve essere corredata della pertinente documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta e di seguito elencata:

- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000, e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi dovrà comparire il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione o di altra scrittura equipollente. Le fatture riferite ad acquisto di beni e/o servizi e di impianti di rete fissa, acquisiti prima della presentazione della DdS di cui alla disposizione contenuta nell'art. 45 comma 2 lettera c) del Reg. Ue n. 1305/2013, potranno essere rendicontate solo previa regolarizzazione da effettuarsi con le modalità comunicate dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 di cui alla DAdG n. 45 del 04/02/2021 "Misure non connesse alle superfici e agli animali – Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità di documenti giustificativi di spesa" e alla DAdG n. 171/2021, pubblicate rispettivamente nel BURP n. 21/21 e n. 50/21.
- copia dei Documenti di Trasporto ove espressamente indicati in fattura;
- copia degli atti di pagamento, come elencati al successivo paragrafo 1.3;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario e/o lista movimenti vistata e rilasciata dall'Istituto di credito, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati datato, timbrato e firmato dal direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
- contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere edili;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con specifica del numero di giornate impiegate;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, in cui si attesta il numero di giornate lavorative impiegate, e copia delle buste paga;
- relazione tecnico-agronomica che indichi, per unità di superficie, il numero di giornate lavorative necessarie per l'esecuzione delle singole operazioni colturali, le retribuzioni giornaliere e il costo complessivo per singola operazione colturale, nel caso di opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi e/o da manodopera aziendale e/o extra aziendale;
- certificazione sanitaria rilasciata da vivai autorizzati in caso di impianti arborei. Nel caso di impianto di uliveti è necessaria anche la certificazione varietale.

1.2.3 Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati nel termine stabilito dal provvedimento di concessione degli aiuti e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti medesimi, pena l'applicazione delle riduzioni di cui alla D.G.R. n. 1801 del 17/10/2019.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN con il profilo del competente Servizio Territoriale entro 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

Entro la data stabilita per il rilascio della domanda di pagamento nel portale SIAN, così come specificato al comma precedente, devono essere state sostenute le spese relative all'investimento oggetto dell'aiuto pubblico, giustificate con i relativi titoli di pagamento.

La domanda di pagamento, compilata sul portale SIAN deve essere corredata della pertinente documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta e di seguito elencata:

elenco della documentazione allegata;

- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato finale degli interventi per il quale si richiede il saldo, in originale e copia (fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000, e altri documenti aventi valore probatorio equivalente). Su tali documenti giustificativi dovrà comparire il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione o di altra scrittura equipollente. Le fatture riferite ad acquisto di beni e/o servizi e di impianti di rete fissa, acquisiti prima della presentazione della DdS di cui alla disposizione contenuta nell'art. 45 comma 2 lettera c) del Reg. Ue n. 1305/2013, potranno essere rendicontate solo previa regolarizzazione da effettuarsi con le modalità comunicate dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 di cui alla DAdG n. 45 del 04/02/2021 "Misure non connesse alle superficie e agli animali – Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità di documenti giustificativi di spesa" e alla DAdG n. 171/2021, pubblicate rispettivamente nel BURP n. 21/21 e n. 50/21.
- copia dei Documenti di Trasporto ove espressamente indicati in fattura;
- copia degli atti di pagamento, come elencati al successivo paragrafo 1.3;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata dell'Istituto bancario e/o lista movimenti vistata e rilasciata dall'Istituto di credito, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi;
- quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati datato, timbrato e firmato dal direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato;
- elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
- contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere edili;
- disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili e/o di impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge);
- dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza ove pertinente;
- planimetrie con l'indicazione della localizzazione dell'intervento, in caso di impianti arborei e di ammodernamento degli impianti di irrigazione;

- dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., sull'HACCP e sullo smaltimento dei rifiuti, ove previsti;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, in cui si attesta il numero di giornate impiegate;
- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, in cui si attesta il numero di giornate lavorative impiegate, e copia delle buste paga;
- relazione tecnico-agronomica che indichi, per unità di superficie, il numero di giornate lavorative necessarie per l'esecuzione delle singole operazioni colturali, le retribuzioni giornaliere e il costo complessivo per singola operazione colturale, nel caso di opere agronomiche eseguite direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi e/o da manodopera aziendale e/o extra aziendale;
- certificazione sanitaria rilasciata da vivai autorizzati in caso di impianti arborei. Nel caso di impianto di uliveti è necessaria anche la certificazione varietale;
- autorizzazione a svolgere l'attività di produzione vivaistica, nel caso di realizzazione di interventi nel comparto vivaistico;
- certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente;
- dichiarazioni di conformità dei macchinari alle normative CE.

1.3. Modalità di pagamento delle spese

Tutte le domande di pagamento che prevedono la presentazione dei documenti giustificativi della spesa, devono essere corredate da fatturazione elettronica debitamente accompagnate da apposita dichiarazione liberatoria delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente) e devono riportare il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel provvedimento di concessione, scrittura equipollente per la tracciatura delle fatture e dichiarazione sostitutiva, così come previsto dalla DAdG 54/2021.

Eventuali documenti giustificativi di spesa emessi prima del provvedimento di concessione e privi di CUP, devono essere regolarizzati secondo le disposizioni di cui alla DAdG n. 171 del 31/03/2021 "Misure non connesse alle superfici e agli animali – Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità di documenti giustificativi di spesa".

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti e a seguito di quanto comunicato ad Agea con nota prot. A00/001/PSR15/11/2021, n. 557, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

Bonifico;

Assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";

Modello F24;

Ricevute bancarie;

Bollettini di c/c postali.;

Assegni bancari con produzione della traenza.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; eventuali spese pagate con moneta contante, anche se di modesta entità ed in regola con la normativa vigente, non potranno essere ammessi agli aiuti.

I pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato".

Vengono altresì considerati eleggibili, eccezionalmente, pagamenti non transitati dal “conto corrente dedicato” se effettuati prima della concessione e, comunque, da un conto corrente intestato esclusivamente all’impresa beneficiaria, a condizione che gli stessi siano perfettamente tracciabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa e che venga presentata una dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale siano specificate le relative motivazioni.

Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata di attuazione del programma di investimento/operazione e sullo stesso dovranno risultare le operazioni riferibili agli investimenti/operazioni ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall’imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite dal pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi/operazioni ammesse ai benefici.

Le modalità innanzi specificate devono essere adottate per tutti i pagamenti effettuati, riferiti al costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi ammessi, compresa anche la “quota privata” a carico della ditta beneficiaria.

È consentito, portando preventivamente a conoscenza il Responsabile dell’Operazione 4.1.C., in via eccezionale e motivandone le cause, la sostituzione del conto corrente dedicato inizialmente utilizzato con un altro di nuova apertura

Nel caso di acquisto terreni sarà considerata spesa effettivamente sostenuta quella riportata nell’atto notarile. Tale spesa deve risultare tracciabile da estratto conto.

Sia gli emolumenti che gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente dedicato”.

Nel caso di lavori eseguiti direttamente dal richiedente gli aiuti e/o dai suoi familiari conviventi, ove le figure professionali lo consentano, con prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili a condizioni che:

- I lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all’azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico redatto da tecnico abilitato);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite dai contratti collettivi nazionali vigenti.

2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1. Concessione degli aiuti e termine per l’ultimazione degli interventi

L’ultimazione degli interventi deve avvenire entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui alla D.G.R. n. 1801 del 17/10/2019.

Il termine di ultimazione dei lavori, a fronte di apposita richiesta del beneficiario da inoltrare al Responsabile dell’Operazione 4.1.C tramite PEC, potrà essere prorogato del tempo strettamente necessario al completamento dell’investimento agevolato in presenza di cause di forza maggiore e/o di altre motivazioni documentate nella richiesta di proroga e tenuto conto anche degli effetti generati dalla pandemia Covid-19.

Per le ditte che alla prevista data di ultimazione dei lavori non avranno terminato gli stessi e non rientrano nelle condizioni per la concessione di una ulteriore proroga, si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli

interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

In tutti i casi in cui le proroghe del termine sono state autorizzate dall'amministrazione regionale non vanno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alla D.G.R. n. 1801/19.

Nel caso in cui non può essere concessa una proroga a sanatoria, si procederà comunque all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi e saranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alla richiamata D.G.R. n. 1801/19.

2.2. Autorizzazioni

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente all'inizio della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali.

3. VARIANTI ED ADATTAMENTI TECNICI

3.1 Tipologie di variante

E' attualmente disponibile nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) una procedura informatica, con relativa modulistica, che permette di presentare la "DOMANDA DI VARIANTE - PSR 2014-2020" per le cosiddette MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI.

La procedura del SIAN e la relativa modulistica distingue le seguenti tipologie di variante:

- Variante di progetto;
- Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione;
- Variante per cambio beneficiario;
- Variante per comunicazione ribasso d'asta.

Nel caso specifico della Operazione 4.1.C sono attivabili solo le prime tre fattispecie di variante.

Le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello attribuito all'ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

Al fine di verificare il punteggio conseguito dal progetto con la richiesta di variante, deve essere compilato l'EIP di variante, il cui format è disponibile nel portale EIP della Regione Puglia e sarà operativo a partire dalla data di adozione del provvedimento che approva il presente allegato.

Variante di progetto

Le varianti progettuali possono riguardare modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o modifiche della tipologia delle opere approvate e possono essere richieste solo dopo la concessione del finanziamento.

Le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate sono consentite nel rispetto dei requisiti di ammissibilità del bando. Tali modifiche possono scaturire anche a seguito di acquisizione dei titoli abilitativi. In tal caso, la successiva presentazione dei titoli abilitativi e, comunque, del progetto esecutivo deve essere effettuata attraverso specifica richiesta di variante da proporre nei termini e con le modalità di seguito stabilite. La struttura regionale effettuerà l'istruttoria della domanda di variante valutando l'investimento alla luce della documentazione presentata; in esito a tale istruttoria, può generarsi anche una riduzione dell'importo concesso. Le determinazioni istruttorie conseguenti sono comunicate al beneficiario con indicazione degli interventi ammessi e della relativa spesa.

Le modifiche possono comportare variazioni nelle voci di spesa; ciò è consentito purché nel novero degli interventi ammissibili previsti dal bando. Per le voci di spesa a preventivo è necessario, in sede di richiesta della variante, fornire tre preventivi di fornitura comparabili con relazione giustificativa della scelta operata; la relazione non è necessaria in caso di scelta del preventivo con importo minore. Per le voci di spesa da prezziario (SIIT Puglia e Basilicata – Settore Infrastrutture) si farà riferimento a quello vigente al momento della

richiesta della variante.

Nel caso di varianti che prevedono **la realizzazione di impianti arborei** è consentito, in aggiunta agli impianti di olivo delle due varietà già autorizzate (Leccino e FS17), anche l'impianto di altre piante specificate quali agrumi, pesco, susino, albicocco, mandorlo e ciliegio ai sensi di quanto stabilito con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 75 del 03 agosto 2021 avente ad oggetto Reg. (UE) 2020/1201 - Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 "Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette. Si evidenzia che le piante da utilizzare devono essere obbligatoriamente accompagnate da passaporti delle piante conformi all'art. 83 del Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017, rilasciati da Operatori Professionali autorizzati, conformemente all'articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031.

La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso.

Nel caso di variante successiva all'acquisizione dei titoli abilitativi sono consentite modifiche tecniche delle opere approvate e/o variazioni nelle voci di spesa solo a condizione che restino validi i titoli abilitativi già conseguiti. Qualora le modifiche proposte comportassero l'ottenimento di nuovi titoli abilitativi, questi devono necessariamente essere ottenuti e presentati entro la chiusura della fase istruttoria della domanda di variante.

Qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l'importo in esubero sarà a totale carico del beneficiario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano e ammessi a finanziamento, fermo restando l'importo dell'aiuto pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.

Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione

La modifica delle superfici oggetto di intervento o il cambio di sede degli investimenti, inteso quale spostamento su particelle diverse da quelle inizialmente indicate può essere consentito anche su particelle che sono state acquisite in conduzione in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, a condizione che le stesse siano presenti nel fascicolo aziendale validato anteriormente alla data di richiesta della variante e nel rispetto di quanto previsto dai requisiti di ammissibilità dell'Avviso.

Si specifica che, in tutti i casi, per gli investimenti in variante il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (titolo di possesso/detenzione, durata della detenzione, consenso del proprietario, ecc.).

Qualora le modifiche proposte comportassero l'ottenimento di nuovi titoli abilitativi, questi devono necessariamente essere acquisiti prima della realizzazione degli interventi in variante e comunque entro la chiusura della fase istruttoria della domanda di variante.

Variante per cambio di beneficiario

Il cambio di beneficiario è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 "Cessione di aziende" del Reg. UE n. 809/2014 nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

Con questa fattispecie di variante un nuovo soggetto subentra nella realizzazione degli investimenti. Le motivazioni di tale variante possono essere la cessione dell'azienda, oppure alcune circostanze eccezionali quali: decesso del beneficiario, prolungata incapacità professionale.

La richiesta deve essere presentata mediante invio PEC anche al Responsabile dell'Operazione 4.1.C. Ogni qualvolta si presentino le motivazioni di cui sopra, a prescindere

dallo stato del progetto e, nel caso di circostanze eccezionali, anche nel contesto di bandi che non prevedono varianti.

In ogni caso il beneficiario subentra in tutti gli impegni e gli obblighi connessi alla concessione del sostegno.

Il subentro nella realizzazione del progetto è consentito a condizione che:

- il soggetto subentrante possieda tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso e posseduti da parte del beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- il progetto oggetto di finanziamento sia interamente realizzato così come approvato in sede di ammissione a finanziamento, fatti salvi eventuali adattamenti tecnico economici e varianti approvati;
- la richiesta di subentro comporti il passaggio della conduzione dell'intera azienda agricola oggetto di finanziamento al soggetto subentrante;
- sia garantito il punteggio conseguito dalla domanda di sostegno o comunque non venga compromesso il punteggio soglia e/o minimo;
- il subentro avvenga esclusivamente dopo l'ammissione agli aiuti del progetto presentato dal soggetto originario, salvo nel caso di subentro degli eredi a seguito di decesso del richiedente gli aiuti;
- il cedente non abbia debiti esigibili tramite compensazione da parte di AGEA, in particolare se trattasi di debiti nei confronti della Comunità europea.

3.2 Principi generali

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, il beneficiario può richiedere una sola variante per tutte le tipologie su indicate, fatto salvo quella per cambio di beneficiario che può essere aggiuntiva.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali adottate, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, nonché dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione.

Pertanto, non sono ammissibili varianti che comportino il mancato mantenimento del rispetto delle condizioni di ammissibilità, così come varianti, per le quali, in esito alla valutazione delle stesse, il richiedente non conservi posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del sostegno. Di conseguenza, sono ammissibili solo varianti che non determinino modifiche del punteggio acquisito o che, in caso di riduzione del punteggio complessivo attribuibile alla domanda di variante, questo non sia inferiore a quello ottenuto dall'ultima ditta finanziabile.

La variante non può causare un aumento dell'importo dell'aiuto concesso. Qualora la variante approvata comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso, la parte eccedente l'importo originario è a totale carico del beneficiario e sarà oggetto delle verifiche in sede degli accertamenti tecnico-amministrativi sulla regolare esecuzione dell'intervento. Fatte salve le cause di forza maggiore, non sono ammissibili varianti che comportino una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto a quella ammessa a finanziamento e che, comunque, comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali cioè da inficiare la finanziabilità stessa.

In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica e l'aiuto sarà calcolato sulla nuova spesa ammessa; la richiesta di variante non può determinare un aumento dell'importo dell'aiuto concesso.

Le spese ammesse in variante sono eleggibili agli aiuti solo se sostenute successivamente alla data di richiesta della stessa, fatte salve le spese eventualmente propedeutiche all'ottenimento di nuovi titoli abilitativi.

Il soggetto istruttore della "domanda di variante - PSR 2014-2020" deve comunicare a

mezzo PEC l'esito della stessa alla ditta beneficiaria e, per conoscenza, al consulente tecnico officiato e, nel caso di esito istruttorio negativo, i motivi che ne hanno determinato il rigetto.

Nel caso di esito sfavorevole della richiesta di variante il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative come definite al successivo paragrafo adattamenti tecnici.

3.3 Termini e modalità di presentazione delle varianti

La variante deve essere presentata dopo la concessione dell'aiuto e non oltre 90 giorni antecedenti il termine stabilito per l'ultimazione degli interventi nel caso riguardi opere edili e relativi impianti fissi e non oltre 60 giorni antecedenti il predetto termine, nel caso riguardi acquisto di macchine/ attrezzature.

Precedentemente alla compilazione di una domanda di variante sul portale SIAN, il tecnico incaricato dovrà redigere l'E.I.P. di variante, che deve essere compilato ed inviato telematicamente nel portale regionale.

Al termine della compilazione dell'E.I.P. di variante e prime dell'invio telematico il tecnico incaricato dovrà implementare nello stesso tutta la documentazione pertinente e necessaria per l'esame della domanda di variante, come di seguito indicato:

- attestato di invio dell'E.I.P.;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – del tecnico agrario incaricato;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – da parte dell'azienda beneficiaria;
- relazione di variante con circostanziata descrizione degli interventi/acquisti oggetto di variante e della motivazione che ha determinato la richiesta datata e sottoscritta dal Tecnico abilitato;
- quadro economico riepilogativo comparativo degli interventi e degli importi ammessi a finanziamento con quelli proposti in variante;
- elaborati grafici per nuova ubicazione/modifica degli interventi già ammessi o di nuovi interventi da realizzare, ove pertinente;
- computo metrico per interventi di variante, ove pertinente;
- titoli abilitativi, nulla-osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, per nuova ubicazione interventi/nuovi interventi di variante (ove pertinente), o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi previsti in variante non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- n. 3 preventivi di spesa comparativi con relazione giustificativa di scelta per nuovi interventi di variante, ove pertinenti;

Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

Successivamente all'invio telematico dell'E.I.P. di variante, il tecnico incaricato dovrà compilare e rilasciare relativa domanda di variante sul portale SIAN, con il profilo del competente Servizio Territoriale.

La domanda di variante rilasciata sul portale SIAN sarà dichiarata irricevibile se non è stato inviato prima del suo rilascio l'EIP di variante.

3.4. Adattamenti tecnici ed economici

Le modifiche progettuali di lieve entità, definite come adattamenti tecnici ed economici,

sono consentite secondo i principi di seguito riportati.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, bensì adattamenti tecnici ed economici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in una percentuale massima definita della spesa ammessa al sostegno non superiore al 10% della stessa.

Rientrano nel "conteggio" del 10% le spese relative alla realizzazione di interventi di modesta entità non previsti o in sostituzione di altri già ammessi; non concorrono al calcolo del 10% le modifiche, per lo stesso bene o intervento, dei fornitori prescelti nonché la sostituzione di interventi/beni aventi la stessa funzionalità e che incrementino o almeno mantengano lo stesso livello tecnologico.

Analogamente non concorre al calcolo del 10% la spesa ammessa nell'ambito delle spese generali, in caso di sostituzione del consulente tecnico prescelto e di eventuali consulenti aggiuntivi.

Gli adattamenti tecnici ed economici non necessitano di preventiva approvazione, sono decisi responsabilmente dal beneficiario e dal direttore dei lavori/tecnico abilitato, possono essere realizzati in corso d'opera e devono essere giustificati in apposita relazione di adattamento tecnico e/o economico, sottoscritta sia dal beneficiario che dal direttore dei lavori/tecnico abilitato, da presentare a corredo della DdP successiva alla realizzazione dell'adattamento stesso (acconto oppure saldo).

Nel caso l'adattamento riguardi la realizzazione di un intervento e/o l'acquisto di macchine e attrezzature con caratteristiche tecniche e funzionali differenti rispetto a quelli già ammessi al sostegno e nel caso di consulente/i aggiuntivi al consulente/i prescelti occorre acquisire, preliminarmente alla realizzazione dell'adattamento stesso, tre nuovi preventivi per ciascun intervento/consulente, da produrre unitamente alla innanzi detta relazione esplicativa dell'adattamento, così da giustificare la scelta operata.

Nel caso di adattamenti tecnici ed economici che consistano nella realizzazione di un intervento con le stesse caratteristiche tecniche e funzionali, quali ad esempio l'acquisto dello stesso bene da un diverso fornitore o di sostituzione in toto del consulente tecnico prescelto, non occorrerà presentare a corredo della relazione giustificativa tre nuovi preventivi, ma solo il quarto relativo al diverso fornitore/consulente, in quanto la scelta operata è assimilabile all'acquisizione di un quarto preventivo in concorrenza con i tre già acquisiti e con quest'ultimo si sono concretizzate condizioni analoghe o più vantaggiose (economiche o tecnologiche) per la ditta beneficiaria.

Il quarto preventivo, che sostituisce quello originariamente prescelto, deve essere prodotto in allegato alla relazione giustificativa dell'adattamento tecnico, unitamente alla relativa fattura emessa a fronte dello stesso. L'istruttore della DdP (acconto oppure saldo) deve 'aggiornare' la check-list di cui all'ALLEGATO B della DAdG n. 216/2019 pubblicata nel BURP n. 81/2019, ovvero alla iniziale check-list compilata dal funzionario istruttore della DdS deve aggiungere, come se fosse un ulteriore preventivo, la fattura del bene oggetto di adattamento al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" dell'Avviso ovvero che il nuovo fornitore sia preferibile rispetto a quelli già valutati.

Negli altri casi, l'istruttore deve compilare nuova check list con i preventivi aggiornati.

L'adattamento tecnico e/o economico, se conforme ed ammissibile, sarà approvato direttamente dal soggetto istruttore della DdP (acconto oppure saldo) successiva alla realizzazione dell'adattamento stesso. L'istruttore lascerà traccia dell'approvazione dell'adattamento nella check list/verbale di ammissibilità della DdP (acconto/saldo) oppure, solo nel caso l'adattamento dovesse risultare negativo, comunicherà l'esito al beneficiario.

In fase di valutazione di "adattamenti tecnici ed economici" il soggetto istruttore potrà richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria.

Il soggetto istruttore della domanda di pagamento interessata all'adattamento tecnico in caso di esito istruttorio negativo dell'adattamento proposto deve comunicare alla ditta beneficiaria e, per conoscenza, al consulente tecnico officiato i motivi che ne hanno

determinato il rigetto, al fine di eventuali controdeduzioni.

4. CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti, tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nell'atto di concessione del sostegno. A titolo esemplificativo si riporta la dicitura che deve essere indicata su ciascun documento: "Spesa sostenuta con il contributo dell'Unione Europea - PSR PUGLIA 2014-2020 – Misura 4; Sottomisura 4.1; Operazione 4.1.C - CUP _____".

In merito alla tracciabilità dei giustificativi di spesa, considerato che Le Linee Guida delle Spese Ammissibili, al paragrafo 3.17, prevedono che "Le Amministrazioni responsabili della gestione e del controllo del Programma devono istituire un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura nel caso di fatture datate prima del 1 gennaio 2019, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'UE o da altri strumenti finanziari", l'ADG del PSR Puglia 2014 -2020 ha ritenuto di dover dettare con la DAdG n. 54 del 3 febbraio 2021, le disposizioni in merito alla trasparenza e tracciabilità di alcuni documenti giustificativi di spesa con particolare riferimento alle fatture elettroniche incomplete di CUP e/o scrittura equipollente, ovvero prive di CIG (ove previsto dalla normativa di riferimento) come di seguito elencate, fermo restando tutti gli altri requisiti per l'ammissibilità delle spese previsti dagli Avvisi Pubblici e dalle conseguenti disposizioni procedurali:

- Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 e successivamente al rilascio di concessione e relativo CUP;
- Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento (art. 60 Reg. (UE) 1305/2013);
- Fatture elettroniche emesse dopo il 01 gennaio 2019 per investimenti effettuati prima del rilascio della concessione e del relativo CUP;
- Fatture elettroniche emesse nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 per investimenti effettuati dopo il rilascio della concessione e relativo CUP;
- Fatture elettroniche emesse a partire dal 01 gennaio 2021 prive di CIG, ove previsto dalla normativa di riferimento;
- Fatture emesse entro il 31 dicembre 2020 prive di CIG, ove previsto dalla normativa di riferimento.

Per la regolarizzazione della sopra citata documentazione, si rimanda alla DAdG n. 54 del 3 febbraio, 2021 - P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misure non connesse alle superfici e agli animali - Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa ed alla DAdG n. 171 del 31/03/2021 - P.S.R. Puglia 2014/2020 - Specificazioni e modifiche alla DAdG n. 54/2021.

5. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE

I controlli amministrativi verranno effettuati su tutte le domande di aiuto ammesse a contributo. Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo che in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità tali da inficiare l'ammissibilità a finanziamento, saranno revocati gli aiuti (Reg. UE 809/2014), con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati e

nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

6. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dall'Avviso e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e dalla D.G.R. n. 1801/2019.

7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore quelle previste all'art. 2 del Reg. UE 1306/2013.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR Puglia 2014 – 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 e modificato con Decisione della Commissione Europea CCI 2014IT6RDRP020 del 06/04/2021, allo specifico Avviso pubblico, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.